



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## ATTIVITA' GIOVANILE

### Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale n° 23 del 10 Ottobre 2024

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A FIGC** inerente la pubblicazione della lista delle Sostanze e Metodi proibiti - WADA in vigore dal 1° gennaio 2025, così come pubblicate sul sito della NADO-ITALIA;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A FIGC** inerente la manifestazione di interesse alla nomina di Componente della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 160/AA FIGC** inerente i provvedimenti della Procura Federale adottati a carico del sig. Nfally Diarrassouba e della società A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA FIGC** inerente i provvedimenti della Procura Federale a carico dei sigg. Mario Spina e Salvatore Pedullà e della società A.S.D. REAL MILETO;

**DECISIONE TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE** 0024/TFNSD-2024-2025 - proced. n. 0268/TFNSD/2023-2024 a carico della società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO.

#### 2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

##### Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 54** pubblicato dal S.G.S inerente il "Trofeo CONI 2024 Calcio 3 vs 3" - Risultati Prima Fase e Calendario gare Fase Nazionale.

#### 3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

##### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 41 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Scadenze fiscali del 31 ottobre 2024 - Riforma fiscale - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, recante razionalizzazione delle imposte dirette, IVA esclusa, e del D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, recante revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

**CIRCOLARE N. 42 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Conversione in Legge n. 143 del 7 ottobre 2024, del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e di interventi di carattere economico - Decreto Omnibus -

**Stralcio COMUNICATO UFFICIALE n. 188** pubblicato dalla L.N.D. inerente la variazione nomine Delegazioni di Crotone, Avellino, Salerno, Perugia, Orvieto, Gubbio, Padova, Verona e Vicenza.

## **4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **POSTICIPO DATE INIZIO CAMPIONATI**

Si riportano di seguito le date di inizio dei sotto elencati Campionati:

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17**  
**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15**

**sabato 19 ottobre 2024**  
**domenica 20 ottobre 2024**

## **COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA**

### **CLUB GIOVANILI DI III° LIVELLO S.S.2024 / 25 – PROGRAMMA DI INFORMAZIONE**

Nel rispetto delle disposizioni impartite con il C.U. F.I.G.C./ S.G.S. n.16 del 19 agosto 2024, che prevedono, tra l'altro, l'organizzazione di un "Programma di Informazione" da realizzarsi attraverso riunioni informative con Psicologo, Medico e/o Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e giovani calciatori, si riportano gli incontri programmati nel mese di ottobre 2024:

#### **A.S.D. CALCIO LAMEZIA**

TEMA: Regolamento del gioco del calcio, l'auto arbitraggio e il Dirigente Arbitro  
DATA E ORA: Giovedì 31 ottobre 2024 Ore 18.30  
LUOGO: Campo sportivo Carrà Cosentino, Via Savutano snc - Lamezia Terme  
RELATORE: Responsabile tecnico Scuola calcio

#### **A.S.D. SC ALESSANDRO ROSINA**

TEMA: Lo scopo delle scuole calcio nella società: inclusione sociale ed aggregazione culturale.  
DATA E ORA: Lunedì 28 Ottobre 2024 Ore 20  
LUOGO: Sede Sociale  
RELATORE: Fabrizio Rosina

#### **A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO**

TEMA: Regolamento di gioco Settore giovanile. Ruolo del Dirigente Arbitro  
DATA E ORA: Lunedì 21 Ottobre Ore 18.30  
LUOGO: FIGC Cosenza  
RELATORE: Antonio Massarini

#### **SSDARL SEGATO**

TEMA: Presentazione societaria, Staff Tecnico e Metodologia di Allenamento  
DATA E ORA: Venerdì 11 Ottobre Ore 16,45  
LUOGO: Sede Sociale  
RELATORI: Presidente della Società e Responsabile Attività di Base

#### **SPORTING CLUB CORIGLIANO**

TEMA: Il Regolamento di gioco nelle specifiche categorie: L'Auto arbitraggio e il Dirigente Arbitro  
DATA E ORA: Venerdì 25 Ottobre 2024 Ore 18.00  
LUOGO: Sede sociale  
RELATORI: Presidente S.C. Massimo Fino, Prof. Cosimo Viteritti, Responsabile AIA Rossano

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

### Segreteria

#### NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' SSDARL SEGATO

Si informa che, giusta richiesta, la società SSDARL SEGATO disputerà fino a nuovo avviso, le proprie gare interne sul campo "Nino Lo Presti" di Gallico/Reggio Calabria, sito in Contrada Santa Domenica.

Pertanto la gara SEGATO - KENNEDY J.F. AQUILE di domenica 13 ottobre 2024, ore 11.00, si disputerà sul suddetto campo.

### Modifiche al programma gare

#### Gara DIGIESS PRAIATORTORA = BOCALE CALCIO ADMO del 13.10.2024 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate viene posticipata alle ore 12.00.

#### Gara ROSSANESE = ACADEMY CROTONE del 13.10.2024 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate viene anticipata a sabato 12 ottobre 2024, ore 15.30.

## 5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

#### GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIGIESS PRAIATORTORA	BOCALE CALCIO ADMO	A	13/10/2024 12:00	23 "MARIO TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
PLM MORRONE	REGGIO RAVAGNESE 1960	A	13/10/2024 11:00	492 "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
ROSSANESE	ACADEMY CROTONE	A	12/10/2024 15:30	407 "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
SEGATO	KENNEDY J.F. AQUILE	A	13/10/2024 11:00	461 "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO	C.DA SANTA DOMENICA
TAVERNA ACADEMY MONTALTO	RENDE CALCIO 1968	A	13/10/2024 10:00	92 "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
V.E. RENDE	UNION SIDERNO 2015	A	13/10/2024 11:00	434 "MARCHESINO 2"	RENDE/ROGES	CONTRADA MARCHESINO 2

## 6. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ACADEMY CROTONE	- PLM MORRONE	0 - 3
BOCALE CALCIO ADMO	- V.E. RENDE	4 - 1
KENNEDY J.F. AQUILE	- TAVERNA ACADEMY MONTALTO	2 - 0
REGGIO RAVAGNESE 1960	- DIGIESS PRAIATORTORA	1 - 2
RENDE CALCIO 1968	- ROSSANESE	1 - 12
UNION SIDERNO 2015	- SEGATO	1 - 2

## 7. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 09.10.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

#### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/10/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### ALLENATORI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

GENTILE GIANPAOLO (DIGIESE PRAIATORTORA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MURANO GABRIELE (ACADEMY CROTONE)

SASSO GIUSEPPE PIO (PLM MORRONE)

RIMOLA GIUSEPPE (TAVERNA ACADEMY MONTALTO)

GIOVINAZZO VINCENZO (UNION SIDERNO 2015)

NIEVA LUCIANO OMAR (DIGIESE PRAIATORTORA)

IMENEO SALVATORE (SEGATO)

DIANO MARIO (UNION SIDERNO 2015)

MARSIGLIA LEONARDO PIO (V.E. RENDE)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

CILIO FABRIZIO XAVIER (BOCALE CALCIO ADMO)

VERDUCI CHRISTIAN (BOCALE CALCIO ADMO)

MANFREDA GIOVANNI (KENNEDY J.F. AQUILE)

DE NAPOLI LORENZO (PLM MORRONE)

VIOLA LUIGI (PLM MORRONE)

VUONO FRANCESCO (RENDE CALCIO 1968)

BARBIERI JACOPO (TAVERNA ACADEMY MONTALTO)

PERRI ALESSANDRO (TAVERNA ACADEMY MONTALTO)

GIOVINAZZO VINCENZO (UNION SIDERNO 2015)

CERSOSIMO ANSELMO FRANC. (V.E. RENDE)

NAPOLI CRISTIAN (V.E. RENDE)

SCOGLIO VITTORIO (BOCALE CALCIO ADMO)

GIAMPA GIUSEPPE (KENNEDY J.F. AQUILE)

VIOLA SALVATORE (KENNEDY J.F. AQUILE)

SALITURO VITTORIO (PLM MORRONE)

MAIO FORTUNATO (REGGIO RAVAGNESE 1960)

FILOMIA GIULIO (ROSSANESE)

PERCACCIA DOMENICO (TAVERNA ACADEMY MONTALTO)

TRIPOLI DIEGO (TAVERNA ACADEMY MONTALTO)

RUSO GIUSEPPE (UNION SIDERNO 2015)

MAGGI DAVIDE EGIDIO (V.E. RENDE)

**Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a **COMITATO REGIONALE CALABRIA LND** - IBAN: **IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO)** entro il **24 OTTOBRE 2024** specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.**

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A**

In allegato si pubblica la lista delle Sostanze e Metodi proibiti – WADA in vigore dal 1° gennaio 2025, così come pubblicate sul sito della NADO-ITALIA.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 OTTOBRE 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 100/A

### **Manifestazione interesse nomina componente Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding**

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di nominare i componenti della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di componente della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding attraverso una manifestazione di interesse;
- dato atto che i requisiti per la nomina sono individuati dall'art. 8, comma 4, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024, ed il relativo possesso sarà verificato dalla Commissione Federale di Garanzia;
- considerato che la nomina a componente della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale

### COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati componenti della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding possono presentare la propria candidatura entro il termine del **15 ottobre 2024 ore 19:00**, attraverso la compilazione in modalità telematica del modello disponibile online all'indirizzo web <https://events.penguinpass.it/room/Safeguarding>

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1181 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Mario SPINA, Salvatore PEDULLÀ, e della società A.S.D. REAL MILETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO SPINA, all'epoca dei fatti allenatore in possesso della qualifica Uefa B scaduta il 31-12-21 e pertanto tecnico non tesserabile, con funzioni di allenatore della società A.S.D. Real Mileto categoria giovanissimi Under 15, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dal C.U. 2023-24 n. 2 del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di Allenatore della squadra A.S.D. Real Mileto iscritta al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 di Vibo Valentia, nel corso dell'intera stagione sportiva 2023-24, in mancanza di alcun tesseramento, partecipando altresì, sistematicamente, in qualità di allenatore, alle seguenti gare del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 di Vibo Valentia:

- 1) JUNIOR TROPEA / ASD REAL MILETO del 2.12.2023
- 2) REAL MILETO / NUOVA BULLDOG VIBO dell'11.12.2023
- 3) VIBONESE / ASD REAL MILETO del 18.12.2023
- 4) ASD REAL MILETO / ROMBOLIESE del 29.12.2023
- 5) REAL PIZZO / ASD REAL MILETO del 12.1.2024
- 6) ASD REAL MILETO / SANT'ONOFRIO del 24.1.2024
- 7) FRANCAVILLA ANGITOLA / ASD REAL MILETO del 30.1.2024
- 8) ASD REAL MILETO / JUNIOR TROPEA del 3.2.2024
- 9) NUOVA BULLDOG VIBO / ASD REAL MILETO del 12.2.2024
- 10) ASD REAL MILETO / VIBONESE DEL 21.2.2024
- 11) ROMBOLIESE / ASD REAL MILETO del 24.2.2024
- 12) ASD REAL MILETO / ASD REAL PIZZO dell'1.3.2024
- 13) SANT'ONOFRIO CALCIO / ASD REAL MILETO dell'8.3.2024
- 14) ASD REAL MILETO / FRANCAVILLA ANGITOLA del 18.3.2024;

SALVATORE PEDULLÀ, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Real Mileto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dal C.U. 2023-24 n. 2 del Settore Tecnico, per avere affidato, senza tesserarlo, per l'intera stagione sportiva 2023-24, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali LND-FIGC di Vibo Valentia, al Sig. Mario SPINA, in possesso della qualifica Uefa B

scaduta il 31-12.21 e pertanto tecnico non tesserabile, consentendo a quest'ultimo altresì, la partecipazione sistematica in qualità di allenatore nelle seguenti gare del Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 di Vibo Valentia:

- 1) JUNIOR TROPEA / ASD REAL MILETO del 2.12.2023
- 2) REAL MILETO / NUOVA BULLDOG VIBO dell'11.12.2023
- 3) VIBONESE / ASD REAL MILETO del 18.12.2023
- 4) ASD REAL MILETO / ROMBOLIESE del 29.12.2023
- 5) REAL PIZZO / ASD REAL MILETO del 12.1.2024
- 6) ASD REAL MILETO / SANT'ONOFRIO del 24.1.2024
- 7) FRANCAVILLA ANGITOLA / ASD REAL MILETO del 30.1.2024
- 8) ASD REAL MILETO / JUNIOR TROPEA del 3.2.2024
- 9) NUOVA BULLDOG VIBO / ASD REAL MILETO del 12.2.2024
- 10) ASD REAL MILETO / VIBONESE DEL 21.2.2024
- 11) ROMBOLIESE / ASD REAL MILETO del 24.2.2024
- 12) ASD REAL MILETO / ASD REAL PIZZO dell'1.3.2024
- 13) SANT'ONOFRIO CALCIO / ASD REAL MILETO dell'8.3.2024
- 14) ASD REAL MILETO / FRANCAVILLA ANGITOLA del 18.3.2024;

A.S.D. REAL MILETO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato in qualità di Presidente il Sig. Salvatore Pedullà ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il Sig. Mario Spina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario SPINA, e dal Sig. Salvatore PEDULLÀ, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL MILETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Mario SPINA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore PEDULLÀ, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL MILETO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**



**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 160/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1119 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nfally DIARRASSOUBA, e della società A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NFALLY DIARRASSOUBA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Atletico San Lucido ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 29.3.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Atletico San Lucido, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Nfally Diarrassouba ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nfally DIARRASSOUBA, e dal Sig. Sergio LANZILLOTTA in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nfally DIARRASSOUBA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO SAN LUCIDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 OTTOBRE 2024**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0024/TFNSD-2024-2025  
Registro procedimenti n. 0268/TFNSD/2023-2024

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente  
Monica Coscia - Componente (Relatore)  
Serena Callipari - Componente  
Gaia Golia - Componente  
Gianfranco Marcello - Componente  
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 32039/803pf23-24/GC/mg del 26 giugno 2024 nei confronti del sig. Nicola Mazzuca e della società ASD Castrovillari Calcio, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 26.06.2024, la Procura federale deferiva dinnanzi l'intestato Tribunale:

1. il sig. MAZZUCA NICOLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO per:

- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato le somme dovute al calciatore Dorato Santiago Matias, riconosciute con decisione della Commissione Accordi Economici, CAE 23 BIS/2023-2024 dell'8 gennaio 2024, pubblicata su C.U. n. 249 dell'8 gennaio 2024, comunicata alla società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO con notifica perfezionata in data 8 gennaio 2024, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

2. la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Mazzuca Nicola,

#### La fase istruttoria

L'indagine è scaturita dalla segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale pervenuta alla Procura Federale in data 12 febbraio 2024, a seguito della quale veniva iscritto nel registro della Procura Federale, in data 7 marzo 2024, al n. 803 pf 23-24, il procedimento avente ad oggetto: *"Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Castrovillari Calcio delle somme dovute al calciatore Matias Santiago Dorato nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici."*

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: la decisione della Commissione Accordi Economici presso la FIGC - LND riunitasi in data 13 dicembre 2023, prot. CAE 23 BIS/2023-2024 dell'8 gennaio 2024, pubblicata su CU N. 249 in pari data, comunicata alla società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, domiciliata presso il procuratore costituito Avv. Lucio Paolo Nazario Rende, con notifica perfezionata in data 8 gennaio 2024; Foglio di censimento ed Organigramma della società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO s.s. 2022/2023 e 2023/2024; Posizione di tesseramento e storico del calciatore Dorato Santiago Matias; Comunicato Ufficiale n. 249 dell'8 gennaio 2024 S.S. 2023/2024 della LND - Dipartimento Interregionale.

In data 26 giugno 2024, è stata esercitata l'azione disciplinare e notificato alle parti interessate il deferimento, con richiesta all'Organo Giudicante di fissazione dell'udienza per la discussione del presente procedimento disciplinare.

Pertanto, in data 1° luglio 2024 è stato notificato ai deferiti avviso di fissazione udienza per la discussione del procedimento, contenente le rituali prescrizioni.

In data 18 luglio 2024, è stata trasmessa, tramite il difensore della società deferita e del sig. Nicola Mazzuca, una memoria generica con allegata la liberatoria del calciatore Matias Santiago Dorato nella quale quest'ultimo ha dichiarato e sottoscritto di aver ricevuto quanto dovuto dalla società e di non aver null'altro a pretendere.

Avuto particolare riguardo al sig. Mazzuca, in data 22 luglio 2024, è stata depositata proposta di accordo ex art. 127 C.G.S. che è stata accolta con decisione del 23 luglio 2024 (0016/TFNSD-2024-2025 registro procedimenti n. 0268/TFNSD/2023-2024).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

### Il dibattimento

All'udienza del 23 luglio 2024, è comparso l'avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti, ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti, al contempo ha accolto la proposta di accordo ex art. 127 C.G.S. per il sig. Nicola Mazzucca e ha richiesto per la società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO l'irrogazione della sanzione pari ad 1 (un punto) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione corrente.

L'Avv. Lucio Paolo Nazario Rende, difensore della Società, ha rappresentato che la liberatoria relativa all'ASD Castrovillari Calcio è stata depositata allo scopo di dare atto della buona fede della Società ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione.

### La decisione

Nel caso in esame non vi è dubbio della responsabilità disciplinare attribuita alla società deferita in ordine al mancato pagamento delle somme dovute al calciatore Matias Santiago Dorato nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione resa dalla Commissione Accordi Economici presso la FIGC – LND riunitasi in data 13 dicembre 2023, prot. CAE 23 BIS/2023-2024 dell'8 gennaio 2024, pubblicata su CU N. 249 dell'8 Gennaio 2024.

In particolare, risulta priva di rilievo ai fini della attribuzione della responsabilità il deposito della liberatoria che non attesti il pagamento nei termini previsti delle somme dovute, comprovata da ricevuta di avvenuto pagamento o indicazione del numero C.R.O. dell'Istituto di Credito incaricato ad effettuare il pagamento.

Ad ogni modo, il Tribunale non può non tener conto della documentazione depositata dalla difesa ai fini della valutazione della misura della sanzione applicabile come prevista dall'art. 96, comma 6 del C.G.S., la quale prescrive: *“Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale a carico della società responsabile, l'applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”*.

Il Tribunale, conformemente alla richiesta della Procura, reputa applicabile alla società deferita la sanzione così come prescritta nella misura minima di un punto di penalizzazione, tra l'altro da scontarsi nella stagione sportiva corrente considerato il comportamento riparativo e la non persistenza della morosità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione, nei confronti della ASD Castrovillari Calcio, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 luglio 2024.

IL RELATORE  
Monica Coscia

IL PRESIDENTE  
Roberto Proietti

Depositato in data 29 luglio 2024.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai



# SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA - VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2024 - 2025

**COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 54 del 05/10/2024**

## Trofeo CONI 2024 Calcio 3vs3

In allegato si pubblicano Risultati della Prima Fase e Calendario Gare della Fase Nazionale del "Trofeo CONI 2024 - Calcio 3vs3".

Pubblicato a Catania il 5 Ottobre 2024

IL SEGRETARIO  
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**PROGETTO  
TROFEO CONI 2024**

*Risultati Calcio 3vs3  
Fase Nazionale*

*3-6 ottobre 2024*

## **RISULTATI GARE**

La Fase Nazionale del Trofeo CONI 2024 prevede la partecipazione delle seguenti 22 Squadre:

ABRUZZO	ASD FENICE ACADEMY
BASILICATA	CFT FIGC-SGS di Viggiano e Matera
BOLZANO	CFT FIGC-SGS Bolzano
CALABRIA	CFT FIGC-SGS Calabria
CAMPANIA	AST FIGC-SGS Campania
EMILIA ROMAGNA	A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA
FRIULI VENEZIA GIULIA	SS SANGIORGINA
LAZIO	ASD REAL SABINA
LIGURIA	CFT FIGC-SGS Liguria
LOMBARDIA	CFT FIGC-SGS Lombardia
MARCHE	ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A.
MOLISE	U.S.D. BOJANO
PIEMONTE	A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO
PUGLIA	A.S.D. PINK SPORT TIME
SARDEGNA	CFT FIGC-SGS di Oristano
SICILIA	CFT FIGC-SGS Sicilia
TOSCANA	U.S. AFFRICO ASD
TRENTO	CFT FIGC-SGS di Borgo Valsugana
UMBRIA	CFT FIGC-SGS di PERUGIA SOLOMEO DI CORCIANO
VALLE D'AOSTA	AOSTA CALCIO 511 SSD ARL
VENETO	USD CADORE
DELEGAZIONE CONI	AUSTRALIA

### **GIRONI:**

#### **Girone 1 (campi 1-2)**

- A. ABRUZZO
- B. FRIULI VENEZIA GIULIA
- C. TOSCANA
- D. UMBRIA
- E. VALLE D'AOSTA

#### **Girone 2 (campi 1-3-4)**

- F. ALTO ADIGE
- G. CAMPANIA
- H. LIGURIA
- I. SICILIA
- J. TRENTO

#### **Girone 3 (campi 5-6-7)**

- K. CALABRIA
- L. LAZIO
- M. LOMBARDIA
- N. MARCHE
- O. PUGLIA
- P. VENETO

#### **Girone 4 (campi 8-9-10)**

- Q. BASILICATA
- R. EMILIA ROMAGNA
- S. MOLISE
- T. PIEMONTE
- U. SARDEGNA
- V. AUSTRALIA



## CALENDARIO GARE E RISULTATI PRIMA FASE

4 ottobre 2024 (gare della mattina)

GARE GIRONE 1		Risultato	Vincente Tiri Liberi
ABRUZZO	FRIULI VG	4-2	Pareggio
TOSCANA	UMBRIA	1-3	Pareggio
UMBRIA	VALLE D'AOSTA	4-1	Umbria
ABRUZZO	TOSCANA	3-1	Toscana
FRIULI VENEZIA G.	VALLE D'AOSTA	3-2	Friuli Venezia G.

GARE GIRONE 2		Risultato	Vincente Tiri Liberi
ALTO ADIGE	CAMPANIA	2-2	Campania
LIGURIA	SICILIA	3-4	Liguria
SICILIA	TRENTINO	4-0	Trentino
ALTO ADIGE	LIGURIA	1-3	Alto Adige
CAMPANIA	TRENTINO	3-2	Campania

GARE GIRONE 3		Risultato	Vincente Tiri Liberi
CALABRIA	LAZIO	4-1	Lazio
LOMBARDIA	MARCHE	4-0	Lombardia
PUGLIA	VENETO	2-2	Pareggio
CALABRIA	LOMBARDIA	2-3	Pareggio
VENETO	LAZIO	4-0	Veneto
MARCHE	PUGLIA	3-2	Puglia
LAZIO	LOMBARDIA	0-4	Lazio
MARCHE	VENETO	2-3	Veneto
PUGLIA	CALABRIA	1-3	Pareggio

GARE GIRONE 4		Risultato	Vincente Tiri Liberi
BASILICATA	EMILIA ROMAGNA	3-2	Basilicata
MOLISE	PIEMONTE	1-4	Pareggio
SARDEGNA	AUSTRALIA	4-0	Australia
PIEMONTE	SARDEGNA	3-1	Piemonte
BASILICATA	MOLISE	3-1	Basilicata
AUSTRALIA	EMILIA ROMAGNA	0-4	Emilia Romagna
SARDEGNA	BASILICATA	0-4	Sardegna
EMILIA ROMAGNA	MOLISE	4-1	Emilia Romagna
PIEMONTE	AUSTRALIA	3-1	Piemonte

5 ottobre 2024 (gare del pomeriggio)

GARE GIRONE 1		Risultato	Vincente Tiri Liberi
ABRUZZO	UMBRIA	3-2	Umbria
TOSCANA	VALLE D'AOSTA	4-1	Valle d'Aosta
ABRUZZO	VALLE D'AOSTA	2-2	Pareggio
FRIULI VG	UMBRIA	1-3	Umbria
FRIULI VG	TOSCANA	2-2	Pareggio

GARE GIRONE 2		Risultato	Vincente Tiri Liberi
ALTO ADIGE	SICILIA	2-3	Alto Adige
ALTO ADIGE	TRENTINO	2-3	Alto Adige

CAMPANIA	LIGURIA	1-4	Liguria
LIGURIA	TRENTINO	2-3	Pareggio
CAMPANIA	SICILIA	1-4	Sicilia

GARE GIRONE 3		Risultato	Vincente Tiri Liberi
CALABRIA	MARCHE	3-2	Marche
LAZIO	PUGLIA	3-3	Pareggio
LOMBARDIA	VENETO	4-1	Pareggio
CALABRIA	VENETO	2-3	Veneto
LAZIO	MARCHE	0-4	Lazio
LOMBARDIA	PUGLIA	4-0	Lombardia

GARE GIRONE 4		Risultato	Vincente Tiri Liberi
EMILIA ROMAGNA	SARDEGNA	3-1	Sardegna
MOLISE	AUSTRALIA	4-0	Molise
BASILICATA	PIEMONTE	2-3	Basilicata
EMILIA ROMAGNA	PIEMONTE	2-2	Piemonte
MOLISE	SARDEGNA	3-2	Sardegna
BASILICATA	AUSTRALIA	4-0	Pareggio

In verde evidenziate le green regioni che hanno ricevuto una green card nel corso della partita.

## CLASSIFICHE

### Girone 1

1. ABRUZZO	10
2. UMBRIA	9
3. FRIULI VENEZIA GIULIA	4**
4. TOSCANA	4
5. VALLE D'AOSTA	1

### Girone 2

1. SICILIA	12
2. TRENINO	6*
3. LIGURIA	6
4. CAMPANIA	4
5. ALTO ADIGE	1

### Girone 3

1. LOMBARDIA	15
2. VENETO	10
3. CALABRIA	9
4. MARCHE	6
5. PUGLIA	2
6. LAZIO	1

### Girone 4

1. PIEMONTE	13
2. BASILICATA	12
3. EMILIA ROMAGNA	10
4. MOLISE	6
5. SARDEGNA	3
6. AUSTRALIA	0

\* Esito degli scontri diretti

\*\* Squadra più giovane considerando l'età media dei partecipanti

A seguito dei risultati della Prima Fase e delle relative classifiche, di seguito si indicano i gironi per determinare la classifica finale del Trofeo CONI Calcio 3vs3 2024:

### Girone 1 - dal 1° al 4° Posto

ABRUZZO  
SICILIA  
LOMBARDIA  
PIEMONTE

### Girone 2 - dal 5° all'8° posto

UMBRIA  
TRENINO  
VENETO  
BASILICATA

### Girone 3 - dal 9° al 12° posto

FRIULI VENEZIA GIULIA  
LIGURIA  
CALABRIA  
EMILIA ROMAGNA

### Girone 4 - dal 13° al 16° posto

TOSCANA  
CAMPANIA  
MARCHE  
MOLISE

Per determinare le posizioni dal 17° al 22° posto le squadre saranno divise in 2 Gironi:

#### Girone A

LAZIO  
VALLE D'AOSTA  
SARDEGNA

#### Girone B

AUSTRALIA  
ALTO ADIGE  
PUGLIA

Per i due gironi triangolari, la seconda gara verrà disputata tra la squadra che ha riposato nella prima gara (indicata correttamente nel tabellone) e la squadra risultata perdente della prima gara.

Nel caso in cui il risultato della gara sia pari, la seconda gara verrà disputata dalla squadra prima nominata del primo confronto.

La terza gara sarà disputata dalle due squadre che non si sono incontrate nei primi due confronti (quindi, considerando il primo incontro, la terza gara sarà disputata dalla squadra che ha riposato e la squadra risultata vincente o, in caso di risultato pari, dalla seconda nominata)

La graduatoria finale dei 2 giorni determinerà le finali dal 17° al 22° posto.

### PROGRAMMA E CALENDARIO GARE GIRONI FINALI DEL 5 OTTOBRE 2024

Orario	Campo 1		Campo 2	
Ore 9,30	ABRUZZO	SICILIA	LOMBARDIA	PIEMONTE
Ore 10,15	ABRUZZO	LOMBARDIA	SICILIA	PIEMONTE
Ore 11,00	CALABRIA	LIGURIA		
Ore 11,30	ABRUZZO	PIEMONTE		

Orario	Campo 3		Campo 4	
Ore 9,30	UMBRIA	TRENTINO	VENETO	BASILICATA
Ore 10,15	UMBRIA	VENETO	TRENTINO	BASILICATA
Ore 11,00	VENETO	TRENTINO		
Ore 11,30	UMBRIA	BASILICATA		

Orario	Campo 5		Campo 6	
Ore 9,30	FRIULI VENEZIA G.	LIGURIA	CALABRIA	EMILIA ROMAGNA
Ore 10,15	FRIULI VENEZIA G.	CALABRIA	LIGURIA	EMILIA ROMAGNA
Ore 11,00	LOMBARDIA	SICILIA		
Ore 11,30	FRIULI VENEZIA G.	EMILIA ROMAGNA		

Orario	Campo 7		Campo 8	
Ore 9,30	TOSCANA	CAMPANIA	MARCHE	MOLISE
Ore 10,15	TOSCANA	MARCHE	CAMPANIA	MOLISE
Ore 11,00	MARCHE	CAMPANIA	TOSCANA	MOLISE
Ore 11,30	Finale 17° -18°			

Orario	Campo 9		Campo 10	
Ore 9,30	LAZIO	VALLE D'AOSTA	AUSTRALIA	ALTO ADIGE
Ore 10,15	SARDEGNA	PERDENTE GARA 1	PUGLIA	PERDENTE GARA 1
Ore 11,00	SARDEGNA	VINCENTE GARA 1	PUGLIA	VINCENTE GARA 1
Ore 11,30	Finale 21° -22°		Finale 19° -20°	

**La Premiazione del TROFEO CONI CALCIO 3VS3 2024 verrà effettuata sul campo n° 5 al termine delle gare.**

**Oggetto: Scadenze fiscali del 31 ottobre 2024 – Riforma fiscale - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, recante razionalizzazione delle imposte indirette, IVA esclusa, e del D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, recante revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi**

Si ricorda che il 31 ottobre 2024 è l'ultimo giorno utile per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi "Persone fisiche" e "Soggetti IRES" con periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2023 - bilancio 1° gennaio-31 dicembre 2023 –

Scade, inoltre, il 31 ottobre 2024, il termine per la presentazione del Modello 770 da parte dei sostituti d'imposta, cioè dei soggetti persone fisiche, enti e società che hanno corrisposto nell'anno 2024 compensi assoggettati a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e redditi diversi, nonché che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi di avviamento commerciale e contributi a enti pubblici e privati.

E', comunque, consentito presentare validamente la dichiarazione entro i 90 giorni successivi – entro il 29 gennaio 2025 – usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso con il versamento della sanzione ridotta a 25,00 euro – pari ad 1/10 del minimo – da indicare nel Mod. F 24 con il Codice Tributo 8911.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, recante revisione del sistema sanzionatorio, se la dichiarazione è presentata oltre i 90 giorni ma entro i termini prescritti per l'accertamento, la sanzione, così come previsto dal comma 1-bis dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471/1997, è pari al 75% delle ritenute non versate. L'omessa dichiarazione comporta la sanzione del 120% delle ritenute non versate e la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro in assenza di ritenute non pagate.

### **Riforma fiscale**

Si rende opportuno portare a conoscenza delle ASD/SSD affiliate a questa LND che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due Decreti Legislativi attuativi della Legge Delega 9 agosto 2023, n. 111, recante riforma fiscale.

**1 – D. Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024**, - Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024 – recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA – del quale si riportano, di seguito, sinteticamente i contenuti.

-Sono state apportate modifiche in merito alle modalità di riscossione all'imposta di registro sugli atti giudiziari

- In materia di imposta sulle successioni e donazioni sono state apportate modifiche al D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990. E' stata introdotta l'autoliquidazione dell'imposta superando l'attuale sistema che prevede la liquidazione da parte dell'Ufficio delle Entrate. A seguito della presentazione, in via telematica, della dichiarazione, l'imposta viene liquidata dal contribuente e versata entro 90

giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. Non necessita più allegare estratti catastali relativi agli immobili caduti in successione.

-Sono semplificati gli adempimenti relativi alle intestazioni catastali. L'aggiornamento, in caso di decesso di persona fisica iscritta in catasto, viene fatto direttamente in base alle comunicazioni dell'Anagrafe Tributaria.

-Inoltre, è stato sostituito, con l'art. 1, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 139/2024, l'art. 7 del D. Lgs. n. 346/1990 che, nel nuovo testo, prevede che i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti devoluti:

- a) – 4% sul valore netto eccedente 1.000.000,00 di euro per ciascun beneficiario a favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
- b) – 6% sul valore netto eccedente 100.00,00 di euro per ciascun beneficiario a favore di fratelli e sorelle;
- c) – 6% sul valore netto a favore di altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta;
- d) – 8% sul valore netto a favore di altri soggetti.

**2 – D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024** – Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024 – recante revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise o altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Non riporta norme che, si ritiene, possano interessare i destinatari della presente Circolare.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 42 – 2024

**Oggetto: Conversione in Legge n. 143 del 7 ottobre 2024, del D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e di interventi di carattere economico - *Decreto Omnibus* -**

La legge n. 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024, interessa le ASD/SSD, destinatarie della presente Circolare, per le disposizioni recate dagli artt. 3 e 4.

All'art. 3 del testo originario – vedasi la Circolare n. 18 della LND del 14 agosto 2024 – sono state apportate significative correzioni riportate in corsivo.

**Il nuovo testo dell'art. 3** è il seguente: “Fino alla data *di applicazione* delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-*quater*, del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 216, *possono essere applicate* le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972. N. 633, *nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-*quater* dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 146 del 2021*, da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'art. 90, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n.289, da parte delle Società Sportive Dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente Decreto”.

La normativa vigente, introdotta dal comma 15-*quater* dell'art. 5 del D. L. n. 146 del 2021, intervenendo sugli artt. 4 e 10 del DPR n. 633/1972, istitutivo dell'IVA, modifica il regime IVA applicabile alle ASD/SSD, disponendo il passaggio dal “fuori campo” al regime di esenzione dall'IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle ASD/SSD nei confronti dei soci, associati o partecipanti, di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Sulla decorrenza del nuovo regime sono intervenute diverse norme: l'art. 1, comma 683, della Legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2021), ha fissato la decorrenza al 1° gennaio 2024, poi differita al 1° luglio 2024 dall'art. 4, comma 2-bis, del D. L. n. 51 del 2023; da ultimo, la decorrenza è stata posticipata al **1° gennaio 2025**, dall'art. 3, comma 12-*sexies*, del D. L. n. 215, del 2023.

La disposizione recata dal comma 1 dell'art. 3, nel testo modificato dalla legge di conversione, ha lo scopo di chiarire che, ai fini IVA, le ASD e le SSD quest'ultime per il richiamo fatto all'art. 90, comma 1, della Legge n. 289/2002, possono continuare ad applicare fino alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 15-*quater*, del D. L. n. 146/2021, le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/1972, che pone dette prestazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA.

Dalla relazione illustrativa del provvedimento, si evince che la modifica normativa non è applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA previsto dall'art. 36-*bis* del D. L. n. 75 del 23 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112 del 16 agosto 2023 – *cd. Decreto PA-bis* -. Inoltre, per effetto della modifica, il richiamato art. 36-*bis*, il quale prevede che “le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o

l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto", deve applicarsi alle sole prestazioni rese dalle ASD e SSD diverse da quelle riconducibili all'art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/1072, norma che resta, pertanto, in vigore, nell'attuale formulazione, fino al 31 dicembre 2024.

La relazione illustrativa chiarisce che fino a tale data possono essere considerate fuori campo IVA, ai sensi del citato art. 4, quarto comma, le prestazioni ivi previste rese dalle ASD e SSD nei confronti dei soggetti individuati dallo stesso quarto comma del richiamato art. 4 del DPR n. 633.

Pertanto, conclude la relazione illustrativa, a partire dal 1° gennaio 2025 – data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 15-quater, del D. L. n. 146 del 2021 – verrà meno la previsione del "fuori campo IVA" e le prestazioni rese dalle ASD e SSD in argomento saranno esenti da IVA a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuiti utili, condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.

Resta inteso che, invece, sono attratte nel regime di esenzione IVA, già a partire dall'agosto 2023, data di entrata in vigore del *Decreto PA-bis*, le prestazioni rese da enti sportivi dilettantistici indistintamente "a favore di coloro che praticano sport", diversi da tesserati o soci, come previsto dal menzionato art. 4 del DPR n. 633.

Sono fatti salvi, dalla norma, i comportamenti pregressi; pertanto, le SSD che hanno applicato l'esenzione IVA in base al Decreto *PA-bis* potrebbero passare al regime di esenzione una volta divenute efficaci le novità del Decreto *Omnibus*.

**Il successivo art. 4 del Decreto n. 113/2024** non ha subito, in sede di conversione in legge, modifiche se non di carattere puramente formale.

Comunque, si riporta sinteticamente quanto già esplicitato con la Circolare di questa LND n. 18 del 14 agosto 2024.

L'art. 81 del D. L. n. 104 del 2020 ha istituito, per imprese lavoratori autonomi ed enti non commerciali, un credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, ivi comprese le sponsorizzazioni, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero Società Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI – *oggi Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche* – operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Successivamente, la stessa agevolazione è stata estesa dall'art. 10, comma 1, del D. L. n. 73/2021, agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e dall'art. 9, comma 1, del D. L. n. 4 del 2022, a quelli fatti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

La disposizione recata dall'art. 4 estende il credito d'imposta, come determinato dall'art. 81 citato, agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del Decreto – 10 agosto 2024 – fino al 15 novembre 2024. E' disposta una spesa complessiva di sette milioni di euro per l'anno 2024.

Gli importi degli investimenti pubblicitari devono essere non inferiori a 10.000,00 euro rivolti a Leghe, Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Inoltre, i ricavi dei citati enti destinatari relativi al periodo d'imposta 2023 devono essere almeno pari a 150.000,00 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro;

E' necessaria, infine, la certificazione dello svolgimento di attività giovanile.



Sono esclusi dalla misura agevolativa gli investimenti effettuati in favore di soggetti che aderiscono al regime fiscale di cui alla Legge n. 398/1991.

Il contributo è fruibile esclusivamente in compensazione previa istanza al Dipartimento per lo Sport.

Si segnalano, poi, di seguito, alcune norme che possono interessare i destinatari della presente Circolare.

Con l'**art. 2-bis** è riconosciuta un'indennità di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

-il lavoratore deve fruire di un reddito complessivo **non** superiore a 28.000,00 euro;

-il lavoratore deve avere a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, o adottivo o affidato, oppure un solo figlio in caso di famiglia monogenitoriale;

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ed è rapportata al periodo di lavoro. I sostituti d'imposta riconoscono l'indennità nella 13<sup>a</sup> mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

L'**art. 2-ter** prevede un trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale.

L'**art. 2-quater** stabilisce il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali per annualità non ancora accertate – 2018, 2019 e 2022– per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 15 novembre 2024. L'imposta varia dal 10% al 15% a seconda del livello di affidabilità fiscale (ISA). Ai fini IRAP l'imposta è del 3,90%.

Per le annualità 2020 e 2021 - pandemia - l'imposta è diminuita del 30%.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, già dichiarato alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura che varia dal 5% per soggetti con punteggio ISA pari a 10, al 50% per soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o in 24 rate di pari importo a decorrere sempre dalla stessa data, maggiorate degli interessi legali.

Con l'**art. 6-bis** sono apportate modifiche alla Legge n. 93/2023 recante misure per prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

L'**art. 6-ter** reca misure di più efficace contrasto alla pirateria *online* che viene sanzionata con la reclusione fino ad un anno.



**COMUNICATO UFFICIALE n. 188**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visti i Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 7 del 1° Luglio 2024, n. 42 del 16 Luglio 2024 e n. 164 del 24 Settembre 2024;
- Preso atto delle comunicazioni distintamente pervenute dai Comitati Regionali di Calabria, Campania, Umbria e Veneto, relative a variazioni di nomine nell'ambito delle rispettive Delegazioni di Crotona, Avellino, Salerno, Perugia, Orvieto, Gubbio, Padova, Verona e Vicenza;
- Visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Sentiti i Vice Presidenti,

d e l i b e r a

- di approvare le proposte di nomina di cui all'allegato sub A), a valere fino al 30 Giugno 2025, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- di dare atto che l'incarico di Segretario della Delegazione Provinciale di Padova viene assegnato a MANIERO MASSIMO.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella prima riunione utile.

**PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



ALL. A)

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE**

Variazione nomina                   COMITO SILVIO  
*(da Vice Delegato a nuovo Delegato, in sostituzione di TALARICO GIUSEPPE, dimissionario)*

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO**

Nuovo Componente               D'ALESSANDRO LUCIANO

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO**

Nuovo Componente               LAMBERTI NICOLA

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA**

Nuovo Componente               CAPANO VINCENZO

**DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO**

Nuovo Componente               SANTINELLI FABIANO

**DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO**

Nuovo Componente               BRILLO FULVIO

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA**

Nuovo Segretario                MANIERO MASSIMO  
*(Nomina del Segretario di competenza del Presidente del C.R. Veneto, ai sensi dell'art. 16, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti)*

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA**

Nuovo Delegato                 BELLOTTI MARCO  
*(in sostituzione del Reggente, RUZZA GISEPPE)*

Nomina Vice Delegato         FERRO TIZIANO

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA**

Nuovo Componente               COSTALUNGA ANDREA



Si riporta, di seguito la nuova composizione delle Delegazioni di Crotone, Avellino, Salerno, Perugia, Orvieto, Gubbio, Verona e Padova della L.N.D.:

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE**

Delegato	COMITO SILVIO	
Vice Delegato	da nominare	
Componenti	TALARICO MARIO	FRATTO ALESSANDRO
	VILLARDITA ANTONINO ROBERTO	CERAUDO SALVATORE
	FIORINO GIUSEPPE	DELL'AMICO YLENIA
	IOVINE MANUELA	AMEDEO DAVIDE
Segretario	FERRAGINA MARIO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO**

Delegato	COLUCCINO OLINDO	
Vice Delegato	IMPARATO SABINO	
Componenti	FAVODIANO ALESSANDRO	BUONCERVELLO FERDINANDO
	FINA CARMINE	PICARIELLO GIANFRANCO
	RICCI GIUSEPPE	GIALANELLA ENZO
	FEROLA ANTONIO	DELLO IACONO ANTONIO
	SANTANIELLO CARMINE	SOCCORSO GREGORIO
	GUERRIERO RAFFAELE	D'ALESSANDRO LUCIANO
Segretario	GUERRIERO FERNANDO	

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO**

Delegato	MAURO DONATO	
Vice Delegato	MANFREDELLI ISABELLA	
Componenti	PETROCELLI ANTONIO	ANASTASIO GIOVANNI
	AVALLO ERCOLE	GRIMALDI VINCENZO
	CENI GIOVANNI	PARISIO ELIO
	SERRETIELLO ANTONIO	MANTOVANO FILOMENA
	SATURNO MARIO ANTONIO	OLIVA PAOLO
	PIZZO FAUSTO	STANZIONE GIUSEPPE
	MANCINO SALVATORE	LUONGO GIOVANNI
	AMOROSO PIETRO	LAMBERTI NICOLA
Segretario	MALANGONE PIERO	